

STUDIO LEGALE
Avv. ti Francesco e Guglielmo Ventrone
Patrocinio in Cassazione
C.so Ugo De Carolis, 46 – 81055 S.Maria C.V.
Tel. 0823.844108-fax 0823.1665516
P.zza Sannazzaro, 200-Napoli
E-Mail: info@studiolegaleventrone.it

TRIBUNALE DI NAPOLI

Sezione Lavoro

Ricorso ex art.700 c.p.c.

con contestuale istanza ex art. 151 c.p.c.

Per la sig.ra **ALFANO Irene**, nata a Capua (CE) il 05.08.1976 e residente in Capua alla Via Menicillo Lorenzo, n. 12, c.f. LFN RNI 76M45 B715I, rappresentata e difesa giusta procura alle liti in calce al presente atto dall'avv. Guglielmo Ventrone (c.f. VNT GLL 69C05 F839S) presso il cui studio in S. Maria C. Vetere (Ce) al corso de Carolis 46 elegge domicilio; si dichiara di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni di cancelleria al seguente numero di fax 0823.1665516 e/o al seguente indirizzo pec:guglielmo.ventrone@avvocatismcv.com;

CONTRO

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca, in persona del Ministro p.t., elettivamente domiciliato, ope legis, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, alla Via Diaz, n. 11 (CAP 80134);

Ufficio Scolastico Provinciale di Caserta, in persona del dirigente p.t., elettivamente domiciliato, ope legis, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, alla Via Diaz, n. 11 (CAP 80134)

PREMESSO

1. che la ricorrente è docente abilitata all'insegnamento per **la fascia I** ed è stata inserita sino all'anno scolastico 2010/2011 nelle "Graduatorie permanenti ad esaurimento per la scuola dell'infanzia e per la scuola primaria" dell'Ufficio scolastico provinciale di Caserta e collocata in graduatoria alla posizione nr. 1397 nelle graduatorie per la scuola primaria ed alla posizione nr. 1791 nelle graduatorie per la scuola dell'infanzia;
2. che la ricorrente era ed è a tutt'oggi in possesso dei titoli per l'accesso alle predette graduatorie permanenti di cui all'art.401 del testo unico in materia di istruzione (D.lgs 297/1994) novellato per l'effetto della legge 124/1999, ed oggi, a seguito dell'art.1 comma 605, lettera c) e 607. L. n.296/2006, definite "graduatorie ad esaurimento", del personale docente ed educativo della Provincia di Caserta, per incarichi e, dunque,



nomine e sottoscrizione di contratti a tempo determinato con il Ministero dell'Istruzione (d'ora in poi per semplicità definito MIUR) per la provincia di Caserta;

3. che, in forza dell'emanazione, in data 16 marzo 2007, del D.D.G. relativo all'aggiornamento, all'inserimento e all'eventuale cambio di provincia per le graduatorie ad esaurimento dei docenti, la ricorrente presentava apposita domanda al MIUR, ufficio Territoriale di Caserta, di aggiornamento nelle c.d. graduatorie ad esaurimento (già permanenti) del personale docente ed educativo per il biennio 2007/2009, per la I fascia;

4. che, in conseguenza del successivo aggiornamento, di cui al DM 42/2009, la ricorrente presentava, secondo le modalità e termini ivi previsti, ulteriore domanda di aggiornamento per le graduatorie ad esaurimento (ex permanenti) del personale docente ed educativo per gli aa.ss. 2009/2010 e 2010/2011 a seguito della quale la stessa rimaneva inserita nella GAE di appartenenza e nella posizione spettante;

5. che, infatti, a seguito dell'accoglimento della superiore domanda la ricorrente rimaneva inserita a pieno titolo nella I fascia di dette graduatorie, in particolare nella posizione n. 1791 per la scuola infanzia con punteggio utile iniziale pari a punti n. 19, e nella posizione 1397 per la scuola primaria con punteggio utile iniziale pari a punti 23;

6. che, pertanto, la ricorrente risulta esser stata regolarmente iscritta/inserita nella graduatoria provinciale definitiva per quasi un decennio e più precisamente dal 2000 (prima domanda di inserimento), sino al 2010 (come peraltro evincibile dall'estratto di graduatoria allegato riportante il relativo anno di inserimento "2000");

7. che tale condizione permaneva fino all'aggiornamento delle graduatorie disposto nell'anno 2011 a seguito del provvedimento quale il DM n.44 del 12 maggio 2011, di successivo aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento;

8. che la ricorrente ometteva di presentare analoga domanda di aggiornamento/permanenza nelle predette graduatorie nel termine indicato, per gli aa.ss. 2011/2013, dal DM 44/2011, ex art.1 comma 1, ove così è stabilito: *"A norma dell'art.1, comma 1 bis della legge 143/2004, la permanenza, a pieno titolo o con riserva, nelle graduatorie a esaurimento avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine indicato al successivo art.9. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione definitiva dalla graduatoria"*;



9. che, ex art.9 DM appena sopra citato, il termine di presentazione delle domande era stabilito in n.20 giorni dalla pubblicazione sul sito internet del MIUR, ovvero la data del 01.06.2011;
10. che, pertanto, parte ricorrente rimaneva esclusa dalla graduatoria ad esaurimento (ex permanente) per gli aa.ss. 2011/2013;
11. che, cioè, in conseguenza della mancata presentazione della domanda nei termini, la ricorrente subiva la cancellazione dalle graduatorie valide per gli anni scolastici 2011/2013, e cioè per gli anni di vigenza di dette graduatorie;
12. che la ricorrente non ha mai ricevuto alcuna comunicazione di cancellazione e/o esclusione da parte del MIUR;
13. che, in conseguenza della cancellazione, parte ricorrente non poteva esser attinta da dette graduatorie per gli anni relativi (aa.ss. 2011/2013), quale possibile destinataria di incarichi per supplenze e/o contratti a termine nell'ambito della Provincia di Caserta, né pacificamente conseguire ulteriore punteggio utile ai fini di una possibile immissione in ruolo;
14. che, in data 01.04.2014, con DM 235/2014 veniva disposto dal MIUR l'Aggiornamento della graduatoria ad esaurimento del personale docente ed educativi per il triennio 2014/2017;
15. che pertanto il MIUR provvedeva ad istituire un nuovo aggiornamento delle graduatorie con possibilità di aggiornamento e/o reinserimento del personale docente in possesso dei requisiti richiesti;
16. che, stante la assenza prolungata dei servizi internet nel luogo dove la scrivente attualmente domicilia (Capua in provincia di Caserta), con comunicazione del la presente istanza e comunicazione prodotta a mano
17. che con nota raccomandata a mani del 17.05.14, la ricorrente, già inserita per quanto già osservato e pertanto in possesso dei requisiti e dei titoli idonei per l'accesso alla I fascia delle graduatorie ad esaurimento, in occasione del predetto aggiornamento per il triennio 2014/2017, presentava idonea domanda (cfr. all.0...) al fine di esser inserita nella relativa graduatoria di appartenenza, nella quale, come in premessa evidenziato, la stessa ricorrente risultava inserita da circa un decennio;



18. che, a seguito del rituale inoltro della domanda di cui al superiore punto, il MIUR non provvedeva al dovuto reinserimento senza peraltro avvertire la necessita di comunicare i motivi dell'arbitraria, illegittima ed inspiegabile decisione di esclusione;

19. che pertanto, allo stato, non sussiste motivo alcuno per l'esclusione della ricorrente dalle GAE de quo;

20. che il mancato inserimento della ricorrente nella GAE oltre ad essere ingiustificato appare altresì illegittimo in quanto infondato in punto di diritto e comunque contrario alla normativa di legge applicabile alla specie, nonché discriminatorio per i motivi di diritto che nel prosieguo verranno meglio trattati;

CONSIDERATO

- che, per quanto già detto e documentato, parte ricorrente risulta essere in possesso dei requisiti e dei titoli idonei per il reinserimento nella GAE del personale docente ed educativo della Provincia di Caserta fascia I;

- che detta graduatoria è da considerarsi unica, anche se regolata da scansioni temporali di vigenza dapprima biennali, e poi triennali (ex art. 9, DL n.70 del 2001, conv. nella L. n.146 del 2011); infatti nella disposizione di modifica dell'art.1, comma 4, DL n.97 del 2004, conv., con modd., nella L. 143 del 2004, è detto "aggiornamento" delle graduatorie, che quindi risultano le medesime di cui alla cadenza oggi triennale;

- che parte ricorrente ometteva di presentare la domanda di aggiornamento, confidando nel chiaro dettato letterale della norma, che prevede il c.d. reinserimento nelle GAE a seguito di nuova domanda, come in effetti, successivamente, l'istante risulta aver fatto;

- che mai la ricorrente ha manifestato alcuna volontà in senso contrario e cioè tesa ad una esclusione e/o cancellazione definitiva dalla Graduatoria ad esaurimento, né tanto meno tale conseguenza risulta prevista da alcuna norma;

- che nessuna giustificazione e/o motivazione risulta esser mai pervenuta da parte del MIUR;

DIRITTO

Ai sensi e per l'effetto dell'art.1 comma 1 bis della L. n.143 del 4 giugno 2004 la cancellazione dalla graduatoria per gli iscritti che omettono di presentare la domanda di aggiornamento nei termini di legge non risulta esser definitiva ma limitata al triennio di



vigenza, in quanto, a domanda dell'interessato è consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione.

Più segnatamente, il citato articolo prescrive che ***“la mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi”***, circoscrivendo pertanto l'operatività della sanzione al solo biennio (o triennio) di riferimento, ed – infatti- prosegue immediatamente il citato comma: ***“A domanda dell'interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, è consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione”***.

Alla luce del chiaro dettato normativo non potrà di certo revocarsi in dubbio che l'omessa presentazione di una domanda di aggiornamento delle GAE comporti quale sanzione la cancellazione del docente per il relativo triennio attribuendo allo stesso la facoltà di potervi nuovamente figurare per i futuri aggiornamenti delle graduatorie.

È di palmare evidenza, pertanto, che la citata norma per un verso ha inteso comminare la sanzione dell'esclusione dalla graduatoria per i docenti che non presentavano la domanda di aggiornamento, per altro verso ha limitato tale grave sanzione soltanto al periodo di vigenza di tali graduatorie.

Ed infatti, venuta meno la validità di tali graduatorie, per effetto del procedimento di aggiornamento delle stesse, per l'effetto di tale norma, i docenti già inclusi in graduatoria negli anni precedenti all'ultimo aggiornato (all'atto del quale non presentando domanda, sono stati depennati) possono senz'altro chiedere il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato al momento della cancellazione.

Del fumus boni juris

Il fumus boni juris, oltre che insito nei motivi del ricorso, atteso che il mancato riconoscimento del diritto al re-inserimento nella graduatoria ad esaurimento ad opera dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Caserta ha costretto l'odierna parte ricorrente a rivolgere le proprie istanze al Tribunale di Napoli previa opportuna ricostruzione ontologica delle indicate norme, condite da varie sentenze, tra le quali quelle di T.A.R. e Consiglio di Stato che, sul punto in argomento, sono tutte conformi e concordi nel riconoscere il diritto oggetto del presente giudizio (Cassazione, SS.UU., 16 novembre



2010 – 8 febbraio 2011, n. 3032; Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, n. 11 del 4 luglio 2011).

Il ragionamento posto alla base di tutte le sentenze appare condivisibile se non addirittura disarmante per logicità della ricostruzione offerta dai Giudicanti.

Le motivazioni appaiono di una semplicità estrema (*fumus boni juris*): quei docenti, esattamente come l'odierna ricorrente, inseriti in graduatorie e che, involontariamente ovvero senza che sia stata dall'amministrazione accertata quella manifestazione di volontà (necessaria anche per i Giudici di Palazzo Spada) certa ed univoca di voler essere esclusi in modo definitivo dalla graduatoria, omisero di presentare domanda di aggiornamento, in virtù del citato art.1 comma 1 bis della legge 143/2004 devono essere reintegrati. Un eventuale disconoscimento di tale diritto risulterebbe illegittimo e contrario ai principi ispiratrici della norma, oltre che illogica, mancando ogni minima argomentazione capace di legittimarne esigenze compensative.

Pur a voler tralasciare l'indicata copiosa giurisprudenza è appena il caso di osservare che, già su analoghe vicende si è formata giurisprudenza che ha consentito il reinserimento con riserva (nelle more della definizione dei relativi giudizi di merito), accogliendo pertanto le relative istanze cautelari in via d'urgenza (cfr. giudizio iscritto al n.3943/2015 Trib Mess sez lav.; ordinanza n.16064/2015 emessa nel giudizio iscritto al n.3054/2015 Trib. Mess., sez. lav.; giudizio iscritto al n.1990/2015 Tribunale di Patti) col conseguente reinserimento dei relativi ricorrenti nelle relative graduatorie.

Sul periculum in mora

L'urgenza del riconoscimento del diritto alla re-immissione in graduatoria è di tutta evidenza e risiede nella maggiore possibilità di ottenere un incarico di insegnamento con la conseguente attribuzione di punteggio che permette alla ricorrente di ottenere una più favorevole posizione in graduatoria.

Ancora, stante le nuove normative adottate dal Governo con cui si è deciso di regolarizzare, attraverso l'immissione in ruolo, la posizione dei precari presenti in graduatoria, la proposizione di un'azione ordinaria determinerebbe un pregiudizio irreparabile con una evidente perdita di quella che potrebbe davvero essere la chance per ottenere l'agognato posto di lavoro, soprattutto alla luce dei prevedibili realistici



tempi necessari per la definizione di un giudizio ordinario, tempi questi ben noti non solo agli “addetti ai lavori”.

Già ad oggi l’esclusione della ricorrente dal legittimo re-inserimento sta arrecando alla stessa un evidente pregiudizio grave ed irreparabile, in quanto non essendo inserita in graduatoria non può di certo aspirare ad avere un contratto di lavoro sia pur a tempo determinato con l’amministrazione resistente o, addirittura, in base al punteggio conseguito, ad avere un contratto di lavoro a tempo indeterminato, soprattutto alla luce delle nuove norme di stabilizzazione governativa dei docenti e del personale .

Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto tanto in fatto quanto in diritto anche con riferimento ai requisiti di legge per l’accoglimento della domanda cautelare, la sig.ra Alfano Irene, *ut supra* rappresentata e difesa

Ricorre

Al Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Napoli, affinché, per le causali di cui in premessa, ritenuto sussistente il *fumus boni juris* ed il *periculum in mora*, con decreto inaudita altera parte o con ordinanza, previa audizione delle parti, voglia:

- 1) Ritenere e dichiarare sussistente il diritto di parte ricorrente ad essere inserita nella graduatoria ad esaurimento (I fascia) del personale docente ed educativo per la scuola primaria e dell’infanzia per il triennio 2014/2017, nella posizione e secondo il punteggio spettante e maturato alla data di cancellazione, come per legge per i motivi di cui al presente ricorso e per quant’altro alla specie applicabile anche d’ufficio;
- 2) Conseguentemente ordinare al Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca, in persona del Ministro p.t., con sede in Viale Trastevere 76/A, ed all’Ufficio Scolastico Territoriale di Caserta, in persona del dirigente p.t., di inserire e/o reinserire (quantomeno “con riserva” in attesa della definizione del giudizio di merito) parte ricorrente nella graduatoria ad esaurimento (I fascia) del personale docente ed educativo per la scuola primaria e per la scuola dell’infanzia per il trienni 2014/2017, nella posizione e secondo il punteggio maturato alla data di cancellazione, come previsto per legge, con conseguente disapplicazione e/o annullamento degli atti amministrativi di esclusione aventi ad oggetto il diritto di parte ricorrente, ed ogni altro provvedimento presupposto e/o connesso e/o conseguente in danno della stessa ricorrente, perché



illegittimi e/o in contrasto con la normativa di legge o comunque disporre quegli ulteriori o diversi provvedimenti che saranno ritenuti di giustizia al fine di garantire il diritto vantato dalla sig.ra Alfano Irene.

3) Condannare i resistenti alle spese ed alle competenze di giudizio.

4) Con espressa riserva di agire per ogni ulteriore domanda, anche risarcitoria, nella successiva fase di merito.

Si produce: 1) estratto di graduatoria scuola primaria e secondaria; 2. Nota raccomandata a mani del 17.05.2015.

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DI NOTIFICA

ex art. 151 c.p.c. –

Premesso

_ che il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto della sig.ra Alfano Irene al reinserimento nella graduatoria ad esaurimento per le classi concorsuali meglio precisate in ricorso;

_ che ai fini della regolare integrazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* dovrà essere notificato a tutti i controinteressati, ossia a tutti i docenti che, in virtù dell'accoglimento delle domande di parte ricorrente, verrebbero "scavalcati" in graduatoria dalla ricorrente;

_ che i controinteressati oltre ad essere gli attuali iscritti nelle graduatorie sono anche i docenti che, come l'odierna ricorrente, risultano esser stati illegittimamente cancellati e che hanno presentato ricorso giudiziale per la tutela dei rispettivi diritti violati dagli odierni convenuti, nonché tutti i docenti che, nelle more del presente giudizio, formuleranno domanda di trasferimento nelle GAE del personale docente ed educativo dell'ambito territoriale Provinciale di Caserta relativamente alle classi di concorso in cui risulta, o comunque, dovrebbe risultare iscritta la ricorrente;

RITENUTO

_ che in ragione dell'indeterminato numero dei controinteressati, nonché attesa l'impossibilità di identificare gli stessi, e non per ultimo l'eccessiva onerosità anche in termini temporali – attesa peraltro l'urgenza cui si ispira l'incoata procedura ex art. 700 c.p.c. – la notifica nei modi ordinari del presente ricorso sarebbe impossibile e/o



quantomeno eccessivamente onerosa ed in contrasto con la ratio della stesso procedimento cautelare;

CONSIDERATO

_ che anche la notificazione per pubblici proclami e la pubblicazione sulla G.U. non appare comunque idonea al fine: “Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino – potenziale convenuto in giudizio – di prendere visione costante del foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato” (cfr. Consiglio di Stato sez. IV, n.106 del 19 febbraio 1990);

_ che già il TAR Lazio ha più volte disposto, in alternativa alla notifica per pubblici proclami, la pubblicazione del ricorso, e/o di un sunto dello stesso, sul sito internet e del ramo di amministrazione competente in relazione alle singole fattispecie (cfr. *ex multis* Tar Lazio ordinanze nn.176/09, 177/09, 178/09 e 179/09);

_ che tale forma di notifica viene continuamente utilizzata in via ordinaria dal G.A. nonché dal G.O. in tutte le ipotesi di vertenze collettive;

_ che come facilmente evincibile e consultabile dallo stesso sito internet del MIUR all’indirizzo: “<http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero>” vi è apposta bacheca dedicata alla pubblicazione dei ricorsi ai fini di cui alla presente istanza;

_ che da quanto emerge dalla stessa “bacheca” sopra citata, tutti i Tribunali del territorio della Repubblica risultano aver già autorizzato la notifica nelle forme oggi richieste. A puro titolo esemplificativo si rinvia ai decreti di autorizzazioni emessi dai Tribunali di: Verona, Brescia, Bologna, Messina, Napoli, Santa Maria Capua Vetere, Busto Arsizio e Roma, tutti estratti dal sito internet sopra richiamato che ne contiene molti altri emanati anche da altri Tribunali quali quello di Mantova, Urbino, Modena, Nuoro ecc.

_ che, pertanto, si propone formale

ISTANZA

affinché la S.V. Ill.ma, valutata l’opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge, ai sensi e per gli effetti dell’art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami

VOGLIA AUTORIZZARE LA NOTIFICA DEL PRESENTE RICORSO

Quanto ai controinteressati:



nei confronti di tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 101 ambiti territoriali italiani, per la classe di concorso per la scuola primaria e per la scuola dell'infanzia, vigente per gli anni scolastici 2014/2017, attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR dei seguenti dati:

- a) autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data di udienza;
- b) nominativo delle parti e sunto dei motivi del ricorso;
- c) indicazione dei controinteressati indicati come “tutti i docenti attualmente inseriti e/o che verranno inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 101 ambiti territoriali italiani, per la classe di concorso per la scuola primaria e per la scuola dell'infanzia, vigente per gli anni scolastici 2014/2017 e, in particolare, i docenti inseriti (per la suddetta classe di concorso), nell'ambito territoriale della provincia di Caserta”;
- d) testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione udienza.

Quanto alle amministrazioni convenute:

mediante consegna di copia all'avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli.

S. Maria C.V., 27 maggio 2016

Avv. Guglielmo Ventrone

Ai soli fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia risulta indeterminabile, e che, pertanto, il relativo contributo unificato risulta esser pari ad € 259,00.

S. Maria C.V., 27 maggio 2016

Avv. Guglielmo Ventrone

